



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

F.A.Q.

(nota metodologica)

Si premette che la soluzione di eventuali dubbi interpretativi del disciplinare e degli altri atti di gara è sempre rimessa alla libera ed autonoma determinazione del concorrente interessato, che operando in proposito si assume la totale responsabilità delle scelte effettuate e che l'attività di chiarimento offerta dalla stazione appaltante costituisce solo un contributo in tal senso, al fine di fornire il punto di vista dell'Amministrazione sull'argomento.

In ogni caso, la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati è rimessa esclusivamente agli organi a ciò deputati dalla legislazione in materia di Contratti Pubblici, che individua nella Commissione di Gara e nel Seggio di Gara, se istituito, i soggetti cui compete attivare il soccorso istruttorio in presenza di carenza documentale rilevata e l'eventuale proposta di esclusione del concorrente, in relazione alla presentazione di una documentazione ritenuta non conforme alla lex specialis della gara.

Conseguentemente, i chiarimenti forniti in questa sede non possono essere in alcun modo considerati automaticamente come un'assicurazione che i documenti prodotti sulla base degli stessi saranno ritenuti sicuramente validi e corretti dai citati organismi di gara, anche se è ragionevole ritenere che gli stessi terranno in debito conto le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Appare però evidente che se sull'argomento vi sono pronunciamenti giurisdizionali o prassi amministrative generali, come quelle poste in essere dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, od altri organismi competenti nella materia degli appalti pubblici, che dovessero indicare soluzioni interpretative divergenti da quelle fornite dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti, si deve ritenere che i soggetti valutatori terranno particolarmente conto di tali determinazioni, che dovranno, perciò essere preferite.

Si consiglia, pertanto, di trasmettere al riguardo anche tale documentazione, a suffragio della soluzione interpretativa adottata, al fine di facilitare l'esito favorevole da parte dei citati organismi.

FAQ

1) Per le RTI basta allegare all'offerta la sola dichiarazione di disponibilità delle componenti con la specifica dei servizi eseguiti oppure è necessario già l'atto notarile?

In merito alla RTI il disciplinare fa riferimento alla partecipazione sia per i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti sia a quelli da costituirsi, pertanto, da un'attenta lettura si ritiene che la RTI può costituirsi anche nella fase di stipulazione dell'eventuale contratto aggiudicato, fermo restando che vanno comunque rispettate le modalità di domanda previste dal disciplinare - art. 14.1, che espressamente prevede: “*Nel caso di soggetti che partecipano*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

in forma associata la domanda è sottoscritta: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio”.

- 2) **Nel caso di struttura riconducibile ad una onlus che non rientra nella categoria specifica - alberghi e agriturismi - ma ad una definibile comunità alloggio, è possibile subappaltare il servizio di vitto e alloggio (posto letto, preparazione pasti, servizio lavanderia, servizio trasporto, servizio pulizia ambienti), oppure è necessario locare la struttura e poi subappaltare gli altri servizi previsti, compresa la preparazione dei pasti che avverrebbe nella cucina della stessa struttura?**

All'art. 9.2 del disciplinare di gara sono indicate tutte le attività subappaltabili, tra le quali rientrano le attività di alloggio e la fornitura di vitto, di pulizia, di trasporto e lavanderia, da parte di soggetti imprenditoriali; in altre parole se le prestazioni di alloggio, vitto, trasporto, lavanderia e pulizia sono assicurate con il coinvolgimento in qualsiasi forma di un imprenditore commerciale (in quanto tale, titolare di partita iva) si tratta sempre di subappalto, anche se dovesse usarsi una fattispecie contrattuale definita “locazione” per l'utilizzo dell'immobile ed altre terminologie per gli altri servizi.

- 3) **Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione devono essere redatte dai membri del consiglio di Amministrazione delle Onlus o da tutti i soci partecipanti?**

Come previsto dall'art. 5 del disciplinare, l'attività delle Onlus, nell'ambito dei servizi per l'accoglienza degli immigrati non si ritiene possa considerarsi attività di volontariato e conseguentemente, limitatamente ad essa, le Onlus debbono uniformarsi alla normativa commerciale fiscale e previdenziale prevista per gli operatori commerciali in forma collettiva, sia pure con le agevolazioni eventualmente previste da apposite disposizioni.

Pertanto, relativamente alle dichiarazioni sull'assenza di cause di esclusione, si ritiene che le stesse debbano essere presentate dai soci e dal direttore della Onlus.

- 4) **Una struttura con capienza di 9 posti già accreditata e operante come centro di accoglienza può essere inserita nell'offerta?**

L'art. 3.1 del disciplinare di gara espressamente prevede che *“ciascun concorrente non può offrire più di 300 posti complessivi attraverso la partecipazione alla presente gara, anche se frazionati in più strutture e comuni diversi, aventi ciascuna capienza minima di 10 posti e massima di 50”.*

Pertanto non potranno essere offerte strutture con capienza inferiore a 10 posti.

- 5) **Nel capitolato è previsto nella sezione relativa alla gestione amministrativa l'impiego del badge o comunque di un sistema per la rilevazione delle presenze giornaliere, è un sistema obbligatorio o si potrà continuare con i registri cartacei?**

Agli ospiti rifugiati bisogna fornire un badge o altro strumento magnetico, in quanto nel bando è previsto esclusivamente un sistema di rilevazione elettronico delle presenze. L'utilizzo di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

strumenti cartacei è ipotizzabile solo in caso di guasti al sistema informatico e per un limitatissimo periodo, connesso al tempo occorrente per le riparazioni.

6) Anche per il personale è obbligatorio il badge/tesserino elettronico ?

Anche per il personale in servizio presso i centri occorre un sistema di rilevazione elettronico delle presenze. A nulla rileva il regime contrattuale di dipendente o collaboratore convenzionato o professionale. Saranno differenti gli obblighi orari, ma resta ferma la rilevazione elettronica della presenza presso il centro, in ingresso ed uscita.

7) Fatturazioni e pagamenti: entro quanto tempo dalla consegna della rendicontazione/fattura, la pubblica amministrazione emetterà il certificato di regolare esecuzione o farà pervenire al gestore comunicazione per eventuali integrazioni?

Il disciplinare non prevede alcuna tempistica in relazione al controllo della rendicontazione allegata alle fatture commerciali. Tuttavia lo stesso sarà svolto nel più breve tempo possibile, tenendo conto della completezza e della comprensibilità di tale documentazione e della richiesta di integrazione avanzata dallo stesso operatore. In quanto una liquidazione sulla base dei soli atti allegati alla fattura è sicuramente molto più celere rispetto a quella effettuata dopo ripetute integrazioni effettuate dal gestore.

La presentazione delle sole fatture, prive di documentazione, non fa decorrere alcun termine e nessun ritardo può essere imputato all'Amministrazione, che si riserva di respingerle nel portale della fatturazione commerciale gestito dal MEF.

8) Stima dei costi di riferimento: si richiede di specificare se i costi di riferimento sono meramente indicativi, in quanto possono subire oscillazioni a secondo del territorio e del tipo di impresa, soprattutto a seconda del CCNL applicato.

Il valore massimo subappaltabile è stabilito dall'art. 105 del codice degli appalti, che prevede che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, in quanto la stazione appaltante non si è avvalsa, nel disciplinare, della facoltà prevista dall'art. 1 comma 18 della legge n.° 55/2019.

Relativamente ai costi di riferimento del servizio, gli stessi sono stati elaborati dal Ministero dell'Interno, per conto del quale la Prefettura-UTG di Avellino svolge la procedura di gara. A tale riguardo, la stazione appaltante si è limitata ad integrare detti costi in relazione all'incremento del costo della manodopera rilevato dal Ministero del Lavoro dalla data di elaborazione ministeriale a quella di predisposizione del bando e per alcune prestazioni aggiuntive, previste nel capitolato speciale allegato al disciplinare.

L'obbligo di dimostrazione dei costi è previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n.° 50/2016 che, tuttavia, riconosce la possibilità per il concorrente che dovesse discostarsi significativamente dai parametri indicati con la base d'asta, di fornire elementi adeguatamente giustificativi che dimostrino che l'offerta non è anomala e quindi da escludere ai sensi del comma 7 della citata norma.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

- 9) Nel caso di partecipazione in RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa) verticale, quali sono le attività definite principali e quindi eseguibili esclusivamente dalla capofila e quali sono le attività cosiddette secondarie eseguibili anche dalla mandante, considerando che i requisiti professionali di cui al punto 7.3, sono principalmente in capo alla mandataria?**

Il disciplinare prevede che la copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui al punto 7.2, deve essere garantita dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Pertanto, la copertura assicurativa dovrà essere garantita o con un'unica polizza della mandataria per l'intero massimale, ovvero, da tante polizze dei vari soggetti componenti il RTI con massimali proporzionati alla quota di attività svolta da ciascuno rispetto al totale, in maniera che la somma corrisponda al massimale totale previsto.

Per esempio, la componente ALFA svolge il 70% dell'attività complessiva. Potrà esibire una copertura assicurativa pari al 70% di € 5.000.000 = € 3.500.000; la componente BETA svolge il 30% dell'attività complessiva. Potrà esibire una copertura assicurativa pari al 30% di € 5.000.000 = € 1.500.000.

Relativamente ai requisiti professionali previsti al punto 7.3 del disciplinare di gara, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale ciascun requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Ciò in quanto in tale raggruppamento, ogni componente svolge tutti i servizi previsti dall'appalto presso il centro di accoglienza, sia pure limitatamente alla propria struttura.

Nel caso, invece, del Raggruppamento Temporaneo Verticale, ciascun componente deve possedere i requisiti previsti in relazione alla quota di attività complessiva che lo stesso assicura, cioè, se un componente si occupa dell'attività di alloggio, questi dovrà possedere almeno tutti i requisiti professionali relativi a tale attività, mentre quelli relativi al servizio di ristorazione dovranno essere posseduti necessariamente almeno dal componente che assicura tale prestazione e così via.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

- 10) **Ad un dipendente di origine straniera, madrelingua araba, avente il diploma di istruzione del proprio paese di origine, può essere riconosciuto, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio di 1,20 o 2,40?**

Non può essere riconosciuto un punteggio per un diploma di madrelingua araba rilasciato dal proprio Paese di origine in quanto tale, ma solo se ritenuto e dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane ai titoli validi in Italia.

- 11) **L'impiego di personale aggiuntivo, a chiamata, con apposito contratto e che abbia uno o più certificati, concorre all'attribuzione del punteggio in sede di offerta tecnica ?**

Non concorre all'attribuzione di punteggio l'impiego di personale aggiuntivo a chiamata con apposito contratto e che abbia uno o più certificati, se a chiamata si intende impiegato in attività spot o una tantum, cioè non coinvolto in maniera stabile e continuativa nell'attività del centro.

- 12) **Il “rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche...” fa riferimento al servizio complessivo del medico responsabile sanitario del centro o alle sole ore di assistenza diretta, pari a 6 ore settimanali ? Per tale rimborso è necessaria una fattura specifica emessa dal gestore o è sufficiente la fattura del medico?**

Il “rimborso del monte orario per presidio medico di cui alle specifiche tecniche...”, fa riferimento alle sole ore eventuali a chiamata.

Per il rimborso, nel caso sopra citato, è necessaria una fattura del gestore, che deve essere accompagnata dalla documentazione relativa alla prestazione resa e al costo sostenuto.

- 13) **Art. 25, comma 5: dalla consegna della fattura e della relativa documentazione, qual è il tempo necessario per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto?**

Il disciplinare non prevede alcuna tempistica in relazione al controllo della rendicontazione allegata alle fatture commerciali. Tuttavia lo stesso sarà svolto nel più breve tempo possibile, tenendo conto della completezza e della comprensibilità di tale documentazione e della richiesta di integrazione avanzata dallo stesso operatore. In quanto una liquidazione sulla base dei soli atti allegati alla fattura è sicuramente molto più celere rispetto a quella effettuata dopo ripetute integrazioni effettuate dal gestore.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

La presentazione delle sole fatture, prive di documentazione, non fa decorrere alcun termine e nessun ritardo può essere imputato all'Amministrazione, che si riserva di respingerle nel portale della fatturazione commerciale gestito dal MEF.

Pertanto, dalla consegna della fattura e della relativa documentazione per il visto del direttore dell'esecuzione occorre il tempo necessario alla verifica della documentazione presentata e di quella integrativa che si rendesse necessaria, che sarà fatto con la massima, consentita, sollecitudine.

14) L'Assicurazione contro i rischi professionali è richiesta nelle modalità di cui all'art. 7.2 già al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando di gara?

La stazione appaltante a comprova dei *requisiti economico finanziari* ha inteso applicare l'art. 83, comma 4, lett. c) "un livello adeguato" di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara è stato anche chiarito che il valore della copertura assicurativa deve essere non inferiore ad €. 5.000.000,00 e deve avere una validità triennale.

Tale polizza, ovviamente, va già inserita nella documentazione in sede di offerta (busta A, paragrafo 12.5 del disciplinare di gara).

15) Relativamente al requisito di capacità economico finanziaria: "Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale, non inferiore ad €. 5.000.000,00.....con preciso riferimento alle strutture offerte con la partecipazione alla presente procedura". Pertanto alla luce di quanto esposto, la copertura assicurativa deve riferirsi unicamente alle strutture offerte?

La copertura assicurativa deve essere di durata triennale, come richiesto dal bando, anche se la durata dell'affidamento è prevista per due anni. Il massimale assicurato deve essere di almeno €. 5.000.000,00, a prescindere dal numero dei posti effettivamente offerti e deve naturalmente coprire i rischi connessi con la struttura dell'offerta.

Il disciplinare non richiede la stipulazione di una polizza nuova ad hoc per le strutture offerte in gara, ma che la copertura posseduta dal concorrente, con il



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

massimale richiesto e per la durata stabilita, possa valere anche per i rischi discendenti dall'appalto per cui si concorre, cioè comprese le strutture offerte in gara.

- 16) **Relativamente alla presentazione della garanzia provvisoria: “..... come definita dall’art. 93 del codice , di €. 100.000,00 pari al 2% dell’importo a base di gara (art. 3, Tabella 1, n.° 1) rapportato al numero dei posti massimi che ciascun concorrente potrebbe offrire per la durata dell’accordo quadro. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in ordine alle riduzioni della garanzia medesima”. Offrendo in sede di gara una struttura avente capacità ricettiva massima di 50 posti la garanzia deve essere commisurata in relazione ai soli 50 posti offerti per la durata di 2 anni?**

In realtà la garanzia è rapportata alla previsione massima di posti che un concorrente può offrire per tutto il periodo ed in base al prezzo di gara. Ma per non rendere detto adempimento eccessivamente oneroso, soprattutto per coloro che partecipano per un numero limitato di posti, si è stabilita una garanzia rapportata alla somma di €. 100.000,00 che è molto meno del 2% di 300x730x26,55 dal quale si ricava l’importo massimo ipotetico per concorrente. Quindi, a prescindere, dai posti effettivamente offerti, occorre assicurare una garanzia provvisoria rapportata alla somma di 100.000 euro.

- 17) **Relativamente all’indicazione dell’equipe multidisciplinare formata da personale dipendente del soggetto interessato all’appalto, nonché da quello convenzionato per le finalità della presente selezione, il partecipante deve procedere alla contrattualizzazione prima dell’eventuale aggiudicazione della gara o dopo. Il personale, inoltre, dovrà essere assunto con contratto di CCNL o con altra tipologia prima dell’aggiudicazione del servizio anche qualora il concorrente intendesse partecipare con altre strutture da adibirsi all’accoglienza per CAS non ancora attivi ma solo indicati in sede di gara?**

Si precisa che in merito al personale da adibire ai CAS offerti, il predetto deve essere già disponibile al momento dell’offerta stessa, nel senso che deve sussistere un atto di impegno reciproco tra le parti interessate, sebbene lo stesso possa essere destinato a trovare concreta contrattualizzazione al momento dell’aggiudicazione.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

- 18) **Per il subappalto è necessario produrre, qualora il gestore intende avvalersene, la dichiarazione art. 80, il DGUE del subappaltatore, la sua dichiarazione dei requisiti e il contratto, caricando tale eventuale documentazione sul Me.Pa.?**

Il subappalto deve essere dichiarato già in sede di partecipazione, preferibilmente utilizzando la modulistica pubblicata, con le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti e della compilazione del DGUE per le parti che lo riguardano. Mentre il contratto di subappalto può essere presentato anche a seguito dell'aggiudicazione.

- 19) **In caso di subappalto, occorre indicare una terna di subappaltatori?**

Nel disciplinare di gara non è richiesta alcuna terna dei subappaltatori, per cui è possibile indicare un solo subappaltatore per ciascuna tipologia di subappalto, ma il subappalto è stato limitato ad alcune precise casistiche.

- 20) **Comprova dei Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale.** La

comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, dei Contratti Pubblici, presentando un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la stazione appaltante acquisisce, prima dell'inclusione nella graduatoria finale anche i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, copia degli atti di affidamento delle attività svolte nell'ultimo triennio. Nel caso di committenti privati, copia degli atti di affidamento delle attività svolte nell'ultimo triennio.

- 21) **Le Strutture individuate e messe a disposizione dall'ente gestore possono essere ubicate su tutta la Provincia di Avellino?**

Le strutture offerte possono essere ubicate sull'intero territorio della provincia di Avellino, anche se per quelle ubicate in Comuni attualmente privi di CAS, avrà rilievo anche il parere dell'ente locale interessato.

- 22) **Ogni centro collettivo non può ospitare più di 50 beneficiari, è possibile tuttavia mettere a disposizione più di un centro collettivo superando così di fatto la quota dei 50 posti?**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuale

Ciascun concorrente può offrire fino ad un massimo di 300 posti complessivi, anche frazionati in più strutture e Comuni diversi, aventi ciascuna capienza massima di 50 posti. Pertanto il limite di 50 posti non è riferito al concorrente gestore, ma a ciascuna struttura dallo stesso proposta.

- 23) **Al punto 7.4 del disciplinare di gara è riportato: “Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese orizzontale, il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”. Si fa riferimento al punto 7.3 lett. i). Tuttavia si evidenzia l’assenza, nel disciplinare di gara, della lett. i).**

In riferimento al punto 7.4 del disciplinare di gara, il richiamo al punto 7.3 lett. i) relativo alle RTI orizzontali deve intendersi riferito al punto 7.3 lett. a) del medesimo documento, essendo l’indicazione della lettera i) un mero errore di trascrizione.

- 24) **Si chiede si specificare se esiste un rapporto operatore/n. utenti.**

Il rapporto operatori/utenti, è desumibile dalla tabella delle dotazioni del personale pubblicata quale allegato al disciplinare di gara, cui si rimanda per ogni chiarimento al riguardo.

- 25) **Al punto 1.1 del Disciplinare è previsto l’esonero del pagamento del contributo a favore dell’ANAC, mentre al punto 4 se ne richiede la ricevuta del pagamento dello stesso.**

Si chiarisce che l’art. 65 del decreto legge n.°34/2020 ha previsto il temporaneo esonero del pagamento del contributo ANAC per partecipare alle procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel quadro più ampio delle misure adottate per sostenere le imprese e le Amministrazioni che affrontano problemi di liquidità nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.

Pertanto nulla è dovuto all’ANAC per la presente procedura.